

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Le versioni modificate degli allegati I e II e le modalità di cui al paragrafo 2 vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento

all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG